



**TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI**

SEZIONE CIVILE

nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 4288/2017 promosso da:

NORDALL S.R.L.

RICORRENTE

contro

INTESA SAN PAOLO S.P.A. (GIÀ BANCA DI CREDITO SARDO S.P.A.)

RESISTENTE

Il Giudice dott. Silvio Lampus, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/11/2017 (con termine di gg. 10 per il deposito di note difensive) ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Premesso che Nordall srl chiede ai sensi dell'art. 696 bis cpc consulenza tecnica preventiva perché si accerti se Banca Intesa S.p.A. (ovvero la Banca dante causa) abbia applicato interessi usurari (cd ultra soglia) e quantifichi le somme che la Banca ha percepito per effetto dell'applicazione di tali interessi e per oneri derivati dagli effetti anatocistici dei tassi applicati, ed inoltre quantifichi le somme dovute alla ricorrente per oneri restituibili a titolo di interessi sulla somma dovuta in restituzione, ed altresì esperisca il tentativo di conciliazione;

rilevato che la Banca Intesa San Paolo SpA, con dettagliata memoria, si è opposta all'ingresso dell'accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa;

rilevato altresì che, nel termine accordato all'udienza del 30 novembre 2017, nessuna delle parti ha depositato ulteriori scritti difensivi, mentre entrambe hanno prodotto giurisprudenza di merito a sostegno delle rispettive tesi difensive;

ritenuto (del resto in conformità sia con l'indirizzo più recente dell'ufficio, sia con l'orientamento della giurisprudenza di merito maggioritaria) che la CTU preventiva sia nella specie inammissibile, in quanto:

- a) si verte in tema di ripetizione di indebito e non di obbligazioni nascenti da contratto o da fatto illecito, le uniche per le quali l'ATP con funzione conciliativa sia espressamente previsto;
- b) il contrasto fra le parti non può essere composto dal CTU, perché non è un contrasto su circostanze di fatto, ovvero sulla materia contabile in senso stretto: come osservato dal Tribunale di Torino il peculiare strumento dell'ATP conciliativo *rappresenta (prima ancora che un mezzo di formazione della prova, esterno al processo di cognizione) il mezzo per giungere alla conciliazione della lite nelle ipotesi in cui la*



*soluzione della controversia dipende non tanto dalla decisione su questioni di diritto quanto dall'accertamento di una situazione di fatto per la quale sono previste specifiche competenze tecniche, mentre nella specie è palese che il contrasto fra le parti prescinde del tutto dall'esito dell'accertamento in fatto (di tipo contabile) demandato all'ausiliare, essendo implicate una serie di questioni di diritto, che dovrebbero a loro volta o trasfondersi nel quesito, ed addirittura nel modo di gestione della attività di consulenza, ovvero essere tali da escludere che il quesito stesso sia formulato all'ausiliare: con ciò però negandosi la stessa necessità dell'accertamento preventivo;*

- c) più in generale la consulenza preventiva a fini conciliativi non può mai essere ammessa quando tra le parti sia sorto contrasto non solo sulla misura della pretesa creditoria, ma sulla stessa fondatezza della pretesa, e dunque su una questione di diritto, la cui soluzione non può essere demandata al CTU in sede preventiva e che non può neppure essere postposta, compiendo, preventivamente, un accertamento che presuppone invece che su ogni questione in diritto si sia sviluppato pienamente il contraddittorio (nella sede, esclusiva, del procedimento ordinario di cognizione), ed il giudice abbia avuto ed abbia modo di pronunziarsi, prima di dare spazio ad una attività istruttoria non solo inutile ma anche pericolosa, e tale, se invece anticipata, da stravolgere il “naturale” ordinato susseguirsi delle attività processuali (anteponendosi, rispetto al naturale svilupparsi del contraddittorio, l'attività istruttoria che dovrebbe essere successiva a quella di acquisizione delle fonti conoscitive per il giudice).

Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti atteso che sussiste tuttora contrasto nell'ambito della giurisprudenza di merito in ordine alla ammissibilità dell'ATP con funzione conciliativa rispetto alle controversie in materia bancaria, segnatamente con riguardo all'accertamento del saldo del conto, ed alla ripetizione dell'indebito per interessi anatocistici.

**P.Q.M.**

- a) dichiara inammissibile il ricorso;  
b) compensa per l'intero fra le parti le spese del presente procedimento .

Sassari, 5 febbraio 2018

Il Giudice  
dott. Silvio Lampus

